


Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura

a cura di

Valentina Jacometti



Giappichelli

INTRODUZIONE

*Valentina Jacometti **

La violenza contro le donne continua ad essere un fenomeno allarmante a livello globale: secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutto il mondo, una donna su tre ha subito violenza nel corso della propria vita.

Oggi la violenza contro le donne è riconosciuta come una violazione dei diritti umani e un ostacolo importante all'uguaglianza di genere, ma ci sono voluti decenni di lotta da parte del movimento per i diritti delle donne per portare la comunità internazionale a considerare la violenza di genere contro le donne come un problema di diritti umani e non solo come una questione privata in cui lo Stato non dovrebbe interferire.

La violenza contro le donne non è solo una causa, ma anche una conseguenza della disuguaglianza tra donne e uomini. È una violenza radicata nella disuguaglianza di status delle donne nella società, che riflette una distribuzione squilibrata del potere sociale, politico ed economico tra donne e uomini. La violenza contro le donne non può quindi essere affrontata senza considerare anche le questioni relative all'uguaglianza di genere.

Infatti, il nodo problematico legato al contrasto alla violenza di genere non è solo correlato ad un quadro normativo in parte deficitario sotto il profilo della tutela nei confronti delle donne vittime di violenza, ma anche alla permanenza nel nostro paese di persistenti criticità di tipo strutturale, culturale e sociale, nei confronti dell'uguaglianza di genere, legate all'ancora inadeguata capacità di riconoscere la violenza di genere nelle sue molteplici e tragiche sfumature. Ne consegue la necessità di riforme culturali e strutturali volte al rafforzamento di azioni preventive a tutti i livelli, dove deve giocare un ruolo di primo piano il sistema educativo, ivi compreso quello universitario. In effetti, il coinvolgimento del sistema educativo nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale oltre che dalle Convenzioni internazionali.

In particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione

* Professoressa Associata di diritto privato comparato, Università degli Studi dell'Insubria.

e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, e che il raggiungimento dell'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, inserisce tra gli obblighi degli Stati *«la promozione dei cambiamenti nei comportamenti socio-culturali di donne e uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica che si basi sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati»* (art. 12) e li impegna a *«intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi»* (art. 14).

In linea con la Convenzione di Istanbul il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e il Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023 della Regione Lombardia prevedono un sistema di azioni integrate e sinergiche volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme, articolate per Assi, ossia Prevenzione, Protezione e Sostegno, Perseguire e Punire, Assistenza e Promozione, a loro volta articolati in specifiche Priorità, che affrontano le dimensioni più significative della violenza maschile sulle donne.

Nel contesto della Prevenzione, tra le priorità individuate c'è quella di aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne e promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza. Viene riconosciuto il fatto che una efficace azione di prevenzione della violenza non può prescindere dalla promozione di una cultura di parità tra uomini e donne come leva del cambiamento culturale. Si mira quindi a promuovere la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, formazione, comunicazione e attività di ricerca volte a migliorare la capacità di riconoscere la violenza contro le donne in tutte le sue forme, a comprendere le dimensioni e le cause del fenomeno e a promuovere la parità tra i sessi superando gli stereotipi e i pregiudizi che informano ruoli, relazioni e identità maschili e femminili in tutti gli ambiti della società.

In tale prospettiva viene valorizzato il ruolo strategico che alcuni attori o settori-chiave possono assumere per la prevenzione della violenza contro le donne e in particolare il sistema di istruzione e formazione è individuato quale agente di cambiamento per diffondere una cultura del rispet-

to, della lotta alla discriminazione e agli stereotipi connessi ai ruoli maschili e femminili. Oltre a scuole e centri di formazione, l'azione di prevenzione deve coinvolgere anche l'ambito universitario, in quanto luogo di formazione e di ricerca a più livelli e quindi contesto determinante per il contrasto alla violenza di genere, domestica e sessuale, con particolare riferimento alla prevenzione, a) al fine di assumere il tema dell'equità di genere e del contrasto alla violenza di genere come una priorità culturale, scientifica, sociale, politica ed economica in linea con gli orientamenti della Commissione Europea tracciati nel documento "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025)", ma anche b) al fine di promuovere in via strutturale l'inclusione del tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro, nei curricula di studi di specifici corsi di laurea, così da incrementare le competenze dei futuri professionisti che entreranno in contatto con le donne vittime di violenza.

Su questo sfondo il presente volume raccoglie i contributi frutto del progetto "Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura" promosso dal 2019 dal Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università dell'Insubria con il finanziamento della Regione Lombardia per la promozione di progetti e percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, nonché in sinergia con la Cattedra Unesco "*Gender Equality and Women's Rights in the Multicultural Society*" istituita presso l'Ateneo insubre nel 2018, con la finalità di sviluppare e migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti delle donne.

Si tratta di un progetto formativo volto a far acquisire agli studenti le conoscenze fondamentali relative a una serie di profili giuridici e culturali in materia di tutela dei diritti, promozione della parità di genere e contrasto e prevenzione della violenza sulle donne, necessarie per comprendere e affrontare concretamente il fenomeno della violenza di genere, sia sotto il profilo teorico che pratico.

Il volume, seguendo l'impostazione del progetto formativo, adotta una prospettiva interdisciplinare, che prende in considerazione, da un lato, il quadro normativo esistente e gli strumenti giuridici attualmente a disposizione a livello nazionale e sovranazionale, e dall'altro, le ragioni storico-culturali della problematica in prospettiva storico-comparatistica, presupposto necessario per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, in coerenza con gli obiettivi della normativa vigente e dei piani di educazione e strategici nazionali, e in particolare con l'obiettivo del rafforzamento del ruolo della formazione di studenti e studentesse attraverso azioni formative volte alla diffusione di una cultura di sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna.

L'approccio interdisciplinare è reso possibile, da un lato, dalla partico-

lare apertura del Dipartimento di diritto, economia e culture a prospettive non esclusivamente giuridiche in virtù della presenza, accanto al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, anche del corso di laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e del corso di laurea triennale e magistrale in scienze del turismo; dall'altro, della collaborazione con il Dipartimento di scienze umane e dell'innovazione per il territorio i cui docenti partecipano all'attività didattica del percorso, permettendo così di ampliare l'offerta formativa proposta agli studenti. D'altro canto, la prospettiva comparatistica e il contributo di esperti del settore consentono di mettere in luce le buone prassi nazionali e internazionali in materia di parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne, ma altresì le criticità che si riscontrano in questo ambito in diversi contesti culturali.

Il volume si apre con una serie di contributi introduttivi che mirano a delineare il quadro di riferimento giuridico a livello sovranazionale e nazionale, anche in prospettiva storica.

Il primo saggio scritto da Sara De Vido è dunque volto a fornire il quadro giuridico di riferimento internazionale ed europeo, con specifica attenzione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ai recenti sviluppi all'interno dell'Unione europea. In particolare vengono presi brevemente in considerazione gli strumenti regionali di tutela dei diritti umani che contemplano misure specifiche per la protezione contro la violenza nei confronti delle donne, per poi analizzare alcuni casi selezionati decisi tra il 2020 e il 2022 dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di illustrare l'evoluzione giurisprudenziale sul tema.

Il successivo contributo di Giulia Tiberi – muovendo dalla rivoluzione delle relazioni di genere avvenuta attraverso la Costituzione e dalla ricchezza e complessità del principio costituzionale di uguaglianza nelle questioni di genere nelle diverse ma interconnesse sfere della vita familiare, lavorativa, politica e in generale nella vita sociale, culturale ed economica – analizza il cammino sin qui percorso dal nostro ordinamento giuridico nel contrastare il fenomeno, drammatico nelle sue dimensioni, della violenza di genere ormai assurta, con un passaggio di straordinario rilievo sul piano culturale ancor prima che giuridico, a violazione dei diritti umani grazie anche all'apporto dell'ordinamento internazionale e sovranazionale. L'analisi intende porre in evidenza le principali criticità che, pur a fronte dei progressi maturati dal nostro ordinamento nel contrasto alla violenza di genere per corrispondere all'approccio olistico di tutela richiesto da obblighi internazionali, tuttora connotano il quadro normativo italiano e che il PNRR, che pure annovera tra le proprie priorità trasversali la parità di genere, manca di prendere in adeguata considerazione.

Segue lo scritto di Francesco Colombo sul ruolo di consigliere di fiducia e consigliera di parità. Tali figure, a dispetto del nome simile, svolgono compiti diversi in ambiti differenti, ma sicuramente complementari e finalizzati ad offrire ascolto ed aiuto in casi di molestie, discriminazioni e mobbing. La Consigliera nazionale o provinciale di parità ha un'espressa origine legislativa nel d.lgs. n. 198/2006 ed è un pubblico ufficiale che si occupa fundamentalmente di molestie e mobbing, se nascono da discriminazione di genere; il Consigliere di fiducia, invece, non ha fonte legislativa e non è un pubblico ufficiale, ma, pur operando solo all'interno del ristretto ambito di una specifica pubblica amministrazione, gode di un più ampio spettro di azione sotto il profilo funzionale, in quanto può intervenire in tutti i casi di discriminazione, non solo legati alle diseguaglianze di genere.

Questa prima parte introduttiva si conclude con alcune riflessioni di stampo storico che servono da punto di riferimento per i successivi contributi.

Il saggio di Barbara Pozzo ripercorre le fasi della graduale affermazione dei diritti delle donne in Italia a partire dall'800, mettendo in luce come la partecipazione delle donne allo spazio pubblico non dipende solo dal riconoscimento formale dei diritti politici nei testi costituzionali, ma anche dal ruolo del diritto privato nel plasmare lo status delle donne nella società.

Infatti, da un lato, il diritto privato è stato in grado di sostenere "regole di condotta di genere" che sono state messe in discussione, e infine modificate, dal ramo legislativo, dai tribunali e dalle dottrine giuridiche che hanno adattato il diritto alle nuove esigenze sociali. Dall'altro lato, il diritto privato ha il potenziale per rendere la lotta contro la discriminazione femminile *mainstreaming*, come nelle questioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio, al diritto di mantenere il cognome da nubile o, infine, nel caso dei diritti delle madri nell'instaurare rapporti di discendenza e le relative conseguenze legali, tra cui la trasmissione del cognome materno ai figli.

Cristina Danusso prende più specificatamente in esame l'evoluzione delle leggi sullo stupro dal '700 al Codice Rocco. Viene messo in rilievo come a partire dalla seconda metà del Settecento, sulla spinta delle idee illuministiche, iniziò la progressiva erosione dell'ampia figura dello stupro di antico regime, comprendente, oltre alle fattispecie di violenza e minaccia, anche forme di seduzione non costrittive che comportavano la deflorazione delle donne. Nel corso dell'Ottocento l'immagine tradizionale delle donne e della loro virtù subì un graduale mutamento, fino a capovolgersi, mentre i concetti di onore e di ordine delle famiglie apparivano via via più antiquati, per cui si giunse – anche grazie alla progressiva laicizzazione del diritto penale, favorita dal pensiero liberale – a restringere il delitto ai casi di violenza, relegando le altre fattispecie nella sfera morale. Con il codice Zanardelli del 1889, il termine 'stupro' fu definitivamente archiviato e sostituito da 'violenza carnale', a sottolineare l'eliminazione dall'ambito penale delle condotte moralmente repressibili, ma non lesive del di-

ritto. La classificazione del reato di violenza carnale operata da Zanardelli subì un mutamento con il codice Rocco varato nel 1930, in piena epoca fascista, ma la nuova disciplina non differiva di molto da quella precedente. Invece, in contrasto con le scelte del 1889 nel codice Rocco riapparve la seduzione con promessa di matrimonio, che pur contenuta entro precisi limiti è rimasta nel nostro ordinamento fino ad un'epoca molto recente, come ricordato anche nel contributo di Barbara Pozzo.

La seconda parte del volume è dedicata al tema centrale del contrasto penale alla violenza contro le donne sia sotto il profilo del diritto sostanziale che processuale.

Più specificatamente Gilda Ripamonti, che ha coordinato i contributi di diritto sostanziale, presenta un saggio che delinea dapprima due caratteristiche che connotano e orientano il contrasto penale alla violenza contro le donne, in Italia come in altri Paesi, ovvero sia la radice culturale del fenomeno, e dunque la permanente presenza sia in ambito legislativo che nella prassi giudiziaria, di "resistenze" che si tramutano o in giustificazioni culturali o in motivazioni che riflettono pregiudizi e stereotipi di genere, e la natura di reati ad alta cifra nera, per i quali la bassa propensione alla denuncia riflette la scarsa fiducia in una giustizia penale che non fornisce risposte adeguate. Per dare evidenza della indicata matrice culturale, poi, il quadro si arricchisce di riferimenti a sistemi, statuali o sociali, che mantengono la donna in situazioni di sudditanza relazionale, economica e giuridica, dando voce anche alla testimonianza di una espatriata dall'Iran.

Nel successivo contributo Claudia Pecorella prende in considerazione un osservatorio speciale, ossia le donne autrici di reato e ristrette in istituti carcerari, che assumono in sé anche la veste di vittime di un sistema violento e discriminatorio che fa capo alla comunità di origine, la comunità Rom.

Natalina Folla offre una riflessione sulla situazione di elevato rischio che si è venuta a creare per le donne vittime di violenza maschile durante il periodo di *lockdown* determinato dall'epidemia di Covid-19, con un breve *focus* anche sulla situazione particolare dei minori. Vengono evidenziate le questioni maggiormente critiche che hanno inciso su un sistema ancora fragile e sviluppate alcune riflessioni sulle immediate reazioni dei Centri antiviolenza e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché sulle risposte e sui provvedimenti predisposti da Governo e Parlamento per individuare risposte adeguate.

La parte relativa al diritto sostanziale si conclude con il contributo di Grazia Mannozi, per sottolineare una possibile ulteriore risposta ordinamentale alla violenza contro le donne che si è aperta con la Riforma Cartabia e con l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, che aprono possibilità inedite di utilizzo della giustizia riparativa per i reati connessi alla violenza di genere. Possibilità e limiti dei programmi di giustizia riparativa per tali tipi di illeciti sono letti alla luce delle indicazioni sovranazionali in materia.

Infine, il saggio di Giuseppe Battarino, Stefano Marcolini e Francesca Ruggieri dà conto delle novità processuali, oltretutto sostanziali, nella più recente legislazione avente lo scopo di contrastare, sul piano penale, la violenza di genere (il c.d. codice rosso). Tale contrasto esige, innanzitutto, un radicale cambio anche nella terminologia da impiegarsi: ad esempio, “vittima del reato” è un termine solo di recente introdotto dal legislatore, e che non corrisponde a quello tradizionale di “persona offesa”. Il contributo, nella sua parte finale, pone particolarmente l’accento sull’importanza che ogni novità normativa in materia sia accompagnata dalla doverosa formazione degli operatori sul campo.

Nella terza parte del volume si prendono in esame gli strumenti di diritto civile, del lavoro e di famiglia volti al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.

In primo luogo, vengono illustrati alcuni strumenti apprestati del diritto civile e del diritto di famiglia che si possono rivelare molto efficaci, ma sono spesso sottoutilizzati.

In particolare il contributo di Francesca Cunteri, partendo dall’inquadramento del fenomeno relativo alla violenza di genere, è finalizzato ad esaminare l’istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, introdotti nel nostro ordinamento nel 2001, ma ancora scarsamente utilizzati, attraverso una panoramica sulla giurisprudenza e sulla normativa più recente, sia nazionale, come modificata dalla Riforma Cartabia, che europea, in riferimento alla circolazione degli ordini di allontanamento come prevista e disciplinata dal Regolamento UE 2013/606.

Il saggio di Dominique Feola esamina invece l’evoluzione della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno endofamiliare nel caso di separazione addebitabile ad uno dei coniugi per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale. In particolare, si evidenzia come in un primo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la separazione, per quanto gravi fossero i fatti che l’avessero determinata, non legittimasse il coniuge a chiedere il risarcimento del danno ad essa conseguente, mentre successivamente si è affermata la tesi che se la separazione fosse fondata su fatti particolarmente gravi (come condotte violente o soprafattive), il coniuge che ne fosse vittima potesse ottenere il risarcimento del danno in separato giudizio anche se dette condotte non avessero formato oggetto di indagine in sede di separazione e quand’anche essa fosse stata consensuale. Il saggio mette in luce le contraddizioni di questo approccio giurisprudenziale, solo apparentemente aperto ad accogliere le pretese risarcitorie, e ne auspica una reale maggiore considerazione, anche alla luce dei restrittivi orientamenti della Suprema Corte in materia di assegno di mantenimento e postmatrimoniale.

Lilli Casano affronta infine il tema delle discriminazioni e delle violenze di genere nella prospettiva giuslavoristica, tracciando le coordinate generali del quadro normativo di riferimento. In particolare, viene sottoli-

neata la relazione tra la promozione della eguaglianza sostanziale di genere e il contrasto alle discriminazioni e alle violenze. Si esaminano in questa prospettiva gli strumenti esistenti nel nostro ordinamento per la promozione delle pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni e alle violenze di genere nei luoghi di lavoro, anche alla luce dei più recenti sviluppi del quadro internazionale. Infine l'autrice evidenzia il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione di soluzioni volte a favorire la tutela dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne, gli strumenti di conciliazione vita-lavoro, il sostegno alla cura genitoriale e parentale, la sperimentazione di nuovi servizi di welfare aziendale, il contrasto alle molestie e violenze di genere.

La quarta parte è dedicata allo studio della fisiologia e della patologia della comunicazione, come elementi di prevenzione della violenza di genere, nonché del riconoscimento e del contrasto agli stereotipi di genere e al linguaggio sessista contenuti nelle narrazioni giudiziarie.

Paola Biavaschi parte dalla constatazione della rilevanza dei messaggi massmediatici e, in particolare, giornalistici, nella costruzione di un'efficace prevenzione della violenza di genere per giungere ad analizzare quali aspetti di tale comunicazione possono contrastare, nella prassi della cronaca, con le norme deontologiche e possono costituire un ostacolo per la formazione del cittadino all'uguaglianza di genere.

Il contributo di Federica Piras si propone invece di analizzare più specificatamente la stereotipizzazione giudiziaria nei casi di violenza di genere e i conseguenti impatti sulla qualità del diritto concretamente applicato. L'autrice, dopo aver evidenziato come gli stereotipi di genere costituiscono di per sé una forma di discriminazione contro le donne, prende in esame il tema dell'adozione degli stereotipi di genere nel diritto come violazione del principio di uguaglianza e della stereotipizzazione giudiziaria come principale ostacolo al contrasto della violenza di genere, la sua influenza nel processo decisionale del giudice o della giudice che porta alla negazione del fenomeno della violenza, con conseguenti impatti in termini di rivittimizzazione nei procedimenti penali di reati di violenza di genere e civili di separazione e affidamento dei figli e delle figlie. Lo scritto termina con una breve disamina delle fonti sovranazionali che offrono tutela giuridica contro gli stereotipi, ossia il Comitato Cedaw e la Convenzione di Istanbul e il rilievo della necessità, oltre che di adeguate leggi, di una formazione interdisciplinare rivolta alla magistratura.

Essendo purtroppo la violenza contro le donne una questione di portata globale, appare di fondamentale importanza analizzare e confrontare le soluzioni date, anche in materia di prevenzione, da altri ordinamenti. A tal fine la parte quinta è dedicata allo studio comparatistico di problematiche e soluzioni sviluppate in altri ordinamenti rilevanti nel contesto europeo ed extraeuropeo, con riguardo anche all'impatto dei flussi migratori e all'avvento della società multiculturale.

Si prendono le mosse dall'ordinamento tedesco, dove ricordo come dopo i gravissimi fatti avvenuti durante il Capodanno 2016 a Colonia e ad Amburgo (cosiddetti *Silvester-Übergriffen*) in cui si sono verificate aggressioni e molestie sessuali di gruppo ai danni di centinaia di donne che hanno avuto un notevolissimo impatto mediatico, il 10 novembre 2016 il legislatore tedesco ha introdotto una disciplina molto innovativa in materia di violenza sulle donne (*Sexualstraftrecht*).

Su questo sfondo, Martin Löhnig illustra le possibilità di ordini di protezione di diritto civile e in particolare lo strumento dell'allontanamento permanente dell'uomo violento dalla casa comune. L'analisi è integrata da aspetti di diritto processuale civile e di polizia.

Lo scritto di Esther Susin-Carrasco prende invece in esame l'ordinamento della Catalogna, cercando di illustrare le disuguaglianze durante il matrimonio o la convivenza per quanto riguarda la cura dei figli, visibili una volta che si verifica il divorzio o la separazione. Attraverso l'esame di due casi giurisprudenziali viene messo in evidenza come l'uguaglianza tra i genitori sia ancora puramente formale, in quanto la differenza tra uomini e donne persiste in termini di tempo dedicato alla cura dei bambini o degli adulti.

Giacomo Furlanetto, prendendo le mosse dall'analisi della violenza di genere sotto il profilo socioculturale, nonché delle diverse forme di violenza, da quella fisica a quella psicologica, economica o assistita, analizza in prospettiva storico-comparatistica l'evoluzione del diritto all'aborto negli Stati Uniti e in Italia, alla luce della recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che ha effettuato l'*overruling* del caso *Roe v. Wade* in cui tale diritto era stato riconosciuto.

Il saggio di Letizia Casertano affronta infine il fenomeno della violenza di genere che si è acuito nella Russia post sovietica della transizione. Il contributo mette in luce i problemi che si frappongono al processo di riforma. L'analisi, partendo dalla realtà presente, ricostruisce a ritroso le tappe di un cammino che tuttavia ha in parte disatteso gli obiettivi del processo evolutivo.

Come è noto le problematiche della violenza e del maltrattamento verso le donne nelle moderne società multiculturali sono spesso collegate a retroterra culturali-religiosi, per cui l'ultima parte del volume, sotto il coordinamento di Stella Cogliervina e Antonio Angelucci, è dedicata ad affrontare questi profili.

In particolare il contributo di Simona Attollino indaga il tema della violenza di genere motivata da ragioni di appartenenza religiosa, con particolare riferimento al potere della simbologia (nella specie, l'abbigliamento rituale) nel processo di emancipazione femminile. Spesso i simboli contribuiscono a generare il paradosso di una doppia vulnerabilità (religiosa e di genere) subita dalle donne in determinati contesti territoriali, ove l'interazione fra questi due fattori è suscettibile di avere un impatto in termini di "*disempowerment*" nei processi di configurazione dell'identità femminile.

Diverso profilo viene affrontato invece dallo scritto di Cristiana Cianitto e Larissa Anastasia Bulgar, che prendono in considerazione il ruolo della donna in relazione ai ministeri ordinati all'interno del diritto canonico e del diritto anglicano per evidenziare come, pur nella differenza dei ruoli, non esista da parte di questi diritti religiosi un disfavore preconcepito nei confronti dell'universo femminile, almeno nell'epoca contemporanea. Si sottolinea che il contenuto del principio di parità di genere, o meglio di uguaglianza, dei diritti religiosi non è esattamente sovrapponibile a quello dei diritti secolari, nondimeno può essere idoneo a rispondere alle istanze di maggior visibilità e cooperazione delle donne nelle diverse esperienze religiose, sebbene i limiti propri del diritto religioso siano essenziali a garantire la sopravvivenza della precipua dimensione istituzionale attraverso i secoli e nei più disparati contesti geografici.

Il saggio di Miriam Abu Salem indaga la condizione della donna nel diritto islamico, che rappresenta un caso peculiare per almeno due ragioni: innanzitutto la disparità di genere non si limita al profilo funzionale – come avviene ad esempio nella Chiesa cattolica – ma è una costante delle relazioni umane e in modo particolare del diritto di famiglia; in secondo luogo, la differenza di genere travalica la sfera religiosa per dispiegare i suoi effetti in ambito civile. L'uso politico della religione, associato all'assenza di un'autorità centrale in grado di predisporre norme vincolanti per l'intera *umma* e alla naturale pluralità e flessibilità dell'Islam, chiariscono come mai la condizione della donna musulmana vari sensibilmente da un Paese all'altro e oscilli tra una posizione di totale subordinazione all'uomo e il riconoscimento di una pluralità di diritti – come dimostra la Tunisia. Il contributo intende focalizzare l'attenzione sulla rilettura delle fonti operate negli ultimi anni dalle teologhe musulmane che mira a stabilire una condizione di parità tra i sessi alla luce dei principi di equità, giustizia e uguaglianza che caratterizzano l'intero testo sacro.

Il volume si conclude con il contributo di Tenzin Khentse Cesare Milani dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nel Buddhadharma. Il monaco buddista di origine tibetana mette in evidenza come nell'insegnamento Buddhadharma la violenza sulle donne non viene considerata come qualcosa di speciale, ma come uno dei tantissimi tipi di violenza che affliggono l'esistenza in questo mondo, la cui radice continua a vivere nei nostri cuori e nelle nostre menti. Pertanto, l'autore ricorda che è compito individuale di ognuno di noi scavare a fondo in noi stessi ed analizzare bene per individuare ed eliminare il seme della violenza legato indissolubilmente al pensiero egoistico di sentirsi migliore, speciale, al centro di tutto, facendo nostri i valori di un'etica universale fondata su uguaglianza, fratellanza, aiuto, altruismo e rifiuto di ogni più piccola violenza.

PARTE I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO: NORMATIVA, EVOLUZIONE, PRASSI

Sara De Vido *

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano del capitolo. – 2. La violenza di genere nei confronti delle donne: una nozione contenitore. – 2.1. La dimensione digitale della violenza di genere nei confronti delle donne. – 2.2. La violenza contro la salute delle donne. – 3. La violenza di genere nei confronti delle donne negli strumenti internazionali: dal silenzio della CEDAW ai sistemi regionali. – 3.1. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. – 3.2. (...) e la proposta di direttiva di contrasto alla violenza di genere nell'Unione europea. – 4. La quasi giurisprudenza ONU in materia di violenza di genere contro le donne: alcuni esempi. – 5. La giurisprudenza della Corte EDU: l'importanza di un approccio sensibile sulla base del genere. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione e piano del capitolo

Il contributo si propone di fornire un quadro di insieme delle misure di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)¹ e

* Professoressa associata di diritto internazionale, Università Ca' Foscari Venezia.

¹ Sulla Convenzione, si veda, tra i molteplici contributi: S. De Vido, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, Milano, 2016; R. McQuigg, *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Routledge, Londra, 2017; J. Jones, *The European System: Convention on Human Rights (ECHR) and The Council of Europe Convention on Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*, in J. Jones, R. Manjoo (eds), *The Legal Protection of Women from Violence*, Routledge, Londra, 2018; J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds), *International Law and Violence Against Women*, Routledge, Londra, 2020; S. De Vido, M. Frulli (eds), *Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, di prossima pubblicazione per Elgar Publishing. La Convenzione è stata ratificata da 37 Stati membri del Consiglio d'Europa e firmata nel 2017 anche dall'Unione europea (dati aggiornati al 1° gennaio 2023).

ai recenti sviluppi nel diritto dell'Unione europea (UE). Il contributo terrà conto, per quanto possibile e pur brevemente, di tutti sistemi regionali di tutela dei diritti umani che contemplano misure specifiche per la protezione delle donne² dalla violenza. Si occuperà, poi, di alcuni selezionati casi decisi tra il 2020 e il 2022 dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite (Comitato CEDAW) e dalla Corte EDU, non potendo esaurire in poche pagine la complessità di un'evoluzione giurisdizionale e quasi giurisdizionale che affronta vari aspetti della violenza. Non si parlerà, nell'economia del presente lavoro, né di violenza di genere contro le donne durante i conflitti armati, né delle forme di violenza che si manifestano come conseguenza del cambiamento climatico e di altre *slow-onset emergencies*³.

2. La violenza di genere nei confronti delle donne: una nozione contenitore

La Convenzione di Istanbul contiene una definizione ormai consolidata di violenza contro le donne, intesa quale:

violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata⁴.

Il testo normativo precisa poi che la violenza contro le donne basata sul genere è «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»⁵. Ci sono stati tentativi in dottrina di soffermarsi sulle espressioni «in quanto donna» o che «colpisce le donne in modo sproporzionato», individuandone differenze concettuali e di metodo⁶, ma ci si deve chiedere se la differenza sia davvero rilevante

² Nel presente contributo, si intende per donne anche le bambine e le adolescenti minori di 18 anni.

³ Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem, *Violence against Women and Girls in the Context of the Climate Crisis, including Environmental Degradation and Related Disaster Risk Mitigation and Response*, A/77/136, 11 luglio 2022.

⁴ Art. 3(a) Convenzione di Istanbul.

⁵ Art. 3(d) Convenzione di Istanbul.

⁶ F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, p. 51 ss.

dal punto di vista giuridico, ovvero nell'identificare obblighi in capo agli Stati e nell'elaborare misure di prevenzione, repressione e protezione per le vittime, o, se, piuttosto, queste due espressioni non consentano semplicemente, ma in maniera rilevante, di caratterizzare in base al genere comportamenti che l'ordinamento considera generalmente «neutrali». Così, ad esempio, un femminicidio è un omicidio per il sistema penale – nessun paese europeo ha introdotto lo specifico reato di femminicidio nel proprio ordinamento⁷ – ma esso è violenza di genere nei confronti delle donne, perché colpisce le donne *per il fatto di essere* donne, evidenziando così il carattere strutturale e sistematico della discriminazione. Nel caso della violenza domestica, sebbene impatti evidentemente tutti i generi e produca effetti differenziati e sproporzionati in base all'età (minori e anziani), colpisce le donne *sia* in modo sproporzionato *sia* in quanto donne perché frutto di stereotipi sui ruoli di genere, che attribuiscono a queste la cura del c.d. focolare domestico.

La violenza di genere contro le donne non è un reato a sé stante negli ordinamenti interni. Da un'indagine condotta su 31 giurisdizioni europee, pubblicata nel 2021, è emerso che la maggioranza dei paesi non ha incorporato alcuna definizione di violenza specificatamente contro le donne nei propri sistemi giuridici⁸. Si deve nondimeno rilevare che alcuni di questi Stati hanno trasposto nell'ordinamento interno la definizione neutrale di «gender-based violence» contenuta nella Direttiva dell'Unione europea sui diritti delle vittime di reato⁹. Numerosi Stati, come altre giurisdizioni sul mondo, hanno introdotto delle norme specifiche che rispondono a *determinate* forme di violenza di genere contro le donne. Anche alla luce dell'indagine citata, ci pare trovare conferma la tesi sostenuta anni fa in un primo volume sulla Convenzione di Istanbul, in cui si argomentava che la violenza di genere nei confronti delle donne è una «definizione-contenitore» di comportamenti ad essa riconducibili, per i quali strumenti internazionali o di natura regionale come la Convenzione di Istanbul possono richiedere la criminalizzazione o la previsione di sanzioni non penali¹⁰. In altri termini, la violenza contro le donne si articola in una serie di reati (o comportamenti illeciti per i quali sono previste sanzioni non penali) che acquistano contenuto e forma – anche in termini di «quantificazione»

⁷ S. De Vido, L. Sosa, *Criminalisation of Gender-Based Violence Against Women in European States, including ICT-facilitated violence*, 2021, p. 161. <https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb>.

⁸ Ivi, p. 41 ss.

⁹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in *GU L* 315 del 14 novembre 2012, p. 57 ss.

¹⁰ S. De Vido, *La Convenzione di Istanbul*, cit.

delle sanzioni stesse – una volta che le norme dello strumento internazionale (ad esempio, la Convenzione di Istanbul) vengono incorporate negli ordinamenti giuridici degli Stati parte. La definizione «contenitore» diventa allora necessaria per «caratterizzare» nel senso del genere i comportamenti criminosi ad essa riconducibili. Lo *stalking*, la violenza psicologica, le molestie sessuali possono essere compiuti, evidentemente, nei confronti anche di soggetti diversi dalle donne. Ciò che li caratterizza in quanto violenza di genere è appunto il fatto che colpiscono in modo sproporzionato le donne e/o le colpiscono *in quanto* donne. Siffatta argomentazione produce delle conseguenze giuridiche, in termini, ad esempio, di circostanze aggravanti nella determinazione della pena, ma è altresì indispensabile per evidenziare la natura strutturale della violenza di genere nei confronti delle donne e gli schemi di discriminazione strutturale presenti nelle società.

2.1. *La dimensione digitale della violenza di genere nei confronti delle donne*

Più trascurata è la dimensione digitale della violenza di genere nei confronti delle donne, pur essendo un fenomeno dilagante, che ha subito un pericoloso incremento durante la pandemia¹¹. Essa è invero spesso contemplata quale aggravante di reati già previsti nell'ordinamento, ad esempio lo *stalking*, ma manca di un suo riconoscimento autonomo capace di apprezzare la portata devastante della diffusione causata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Neppure la Convenzione di Istanbul è sufficientemente avanzata da cogliere appieno questa dimensione, che è stata recuperata dal meccanismo di monitoraggio, il GREVIO, nella prima raccomandazione generale pubblicata nel novembre 2021¹². È del tutto evidente che le TIC hanno trasformato le vite degli individui e hanno avuto un impatto positivo per le donne. Anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto che le TIC contribuiscono al raggiungimento della parità di genere e all'*empowerment* delle donne e delle ragazze¹³. Il mondo virtuale, in altri termini, apre le porte dell'informazione, dell'educazione, dei mercati, del lavoro e delle comunità, che, nel passato, «would have been

¹¹ Si veda, ad esempio, il rapporto di End Violence Against Women, *The Ripple Effect*, 2020, <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Glitch-and-EVAW-The-Ripple-Effect-Online-abuse-during-COVID-19-Sept-2020.pdf>.

¹² GREVIO, *General Recommendation No. 1 on the Digital Dimension of Violence against Women*, 2021, <https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147>.

¹³ UN, *Gender Equality and Empowerment of Women through ICT*, www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000-09.05-ict-e.pdf; Consiglio per i diritti umani, risoluzione dell'11 luglio 2019, *New and emerging digital technologies and human rights*, A/HRC/RES/41/11, <https://undocs.org/A/HRC/RES/41/11>.

completely inaccessible to most people, particularly girls and women»; ecco allora che «social media, information and communication technologies are vital tools for women»¹⁴. Se dunque da un lato i media online e le piattaforme social hanno aperto grandi possibilità di esprimere la propria opinione, dall'altro lato questi stessi strumenti sono diventati il mezzo per trasmettere messaggi odiosi.

Il discorso d'odio online (e offline) nei confronti delle donne e di altre minoranze sessuali è, ad esempio, emerso e riemerso come forma di violenza di genere. Ne sono vittime le donne che vengono attaccate in quanto donne, ovvero sulla base di caratteristiche personali quali il genere – e altre intersezionali ragioni di discriminazione – mentre gli uomini se attaccati sul web lo sono per le opinioni espresse. Donne in politica¹⁵, giornaliste e bloggers¹⁶ sono tra i target principali, ma anche donne che nella loro sfera privata, nel loro profilo, su Twitter o altri social, manifestano idee che sfidano i tradizionali ruoli di genere. È stato osservato che «being present in online spaces alone often means being present in a hostile, sexist environment»¹⁷. Le conseguenze del discorso d'odio online sono devastanti per la vittima, perché la silenziano, inducendola all'auto-censura. Eppure, non sono numerosi gli Stati che criminalizzano questo comportamento – posto che la criminalizzazione da sola non è in grado di andare alle radici del fenomeno e al suo sradicamento. Nello studio citato *supra* sulla criminalizzazione della violenza contro le donne in 31 Stati europei, uno dei capitoli era interamente dedicato a quello che è stato definito *gender-based hate speech*¹⁸. Solo 14 degli Stati esaminati hanno esplicitamente riconosciuto il discorso d'odio sulla base di sesso e/o genere nella propria normativa penale¹⁹, mentre un numero crescente di paesi – 23²⁰ – ha incluso nel pro-

¹⁴D. Ging, E. Siapera (eds), *Gender Hate Online*, Springer, Cham, 2019, prefazione.

¹⁵EIGE, *Cyber violence against women and girls*, 2017, <https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls>; Council of Europe; Council of Europe, *Combating sexist hate speech*, Council of Europe Gender Equality Strategy, 2016, <https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6995-combating-sexist-hate-speech.html>.

¹⁶FRA, *Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the European Union*, 2016, <https://fra.europa.eu/en/publication/2016/violence-threats-and-pressures-against-journalists-and-other-media-actors-european>.

¹⁷EIGE, *Cyber Violence*, cit., p. 9. Si veda altresì A. van der Wilk, *Protecting Women and Girls from Violence in the Digital Age*, Council of Europe, 2021, <https://rm.coe.int/prems-153621-gbr-2574-study-online-a4-bat-web/1680a4cc44>.

¹⁸S. De Vido, L. Sosa, *op. cit.*

¹⁹Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Francia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

²⁰Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

prio sistema penale il discorso d'odio sulla base di orientamento sessuale e/o identità di genere e/o riassegnazione del sesso²¹.

2.2. *La violenza contro la salute delle donne*

Altro aspetto trascurato della violenza di genere nei confronti delle donne è quella violenza che agisce sul loro diritto alla salute e alla salute riproduttiva: una violenza che annulla o limita fortemente l'autodeterminazione. La violenza contro la salute delle donne, come si è definita²², presenta una duplice dimensione: una orizzontale e una verticale. Con la prima si intende l'effetto di ogni forma di violenza interpersonale – violenza domestica, ma anche la violenza sessuale e la violenza che si produce tra singoli all'interno di una comunità come le mutilazioni genitali femminili – sul diritto alla salute e alla salute riproduttiva delle donne. La seconda dimensione si compone di leggi o politiche dello Stato che causano o contribuiscono a causare violenza contro la salute delle donne per il tramite di forti limitazioni dell'autodeterminazione riproduttiva²³. Così, leggi che criminalizzano senza eccezione alcuna l'interruzione volontaria di gravidanza devono annoverarsi tra le forme di violenza che violano i diritti umani fondamentali delle donne, nello specifico il diritto alla salute e alla salute riproduttiva. Questa dimensione è stata piuttosto chiaramente riconosciuta nella sentenza della Corte interamericana dei diritti umani nel caso *Manuela y familia c. El Salvador*²⁴. Nel caso di specie, la donna era morta come conseguenza del trattamento subito dal personale medico e dalle autorità a seguito di un aborto spontaneo, che era stato etichettato dalle autorità come omicidio in base alla legge restrittiva salvadoregna contro l'interruzione volontaria di gravidanza che non ammette eccezioni. Già malata anche prima della gravidanza, la donna veniva condannata al carcere per omicidio, dove spirava poco tempo dopo nell'assenza (e nell'indifferenza) di cure adeguate. La Corte interamericana, cui il caso era stato riferito dalla Commissione, ha affermato che il modo in cui l'emergenza ostetrica di Manuela era stata trattata costituiva un atto di violenza contro le donne, oltre che essere un'azione discriminatoria²⁵.

²¹ Ulteriori considerazioni sul contrasto al discorso d'odio sulla base di sesso e/o genere in S. De Vido, *Il contrasto del discorso d'odio contro le donne in Europa: la necessità di un'azione a livello UE*, in B.G. Bello, L. Scudieri (a cura di), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 107 ss.

²² S. De Vido, *Violence against Women's Health in International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020.

²³ Ibid.

²⁴ Corte interamericana dei diritti umani, *Manuela et al. c. El Salvador*, sentenza del 2 novembre 2021 (obiezioni preliminari, merito, riparazione e costi). La sentenza è rilevante anche per le osservazioni che svolge sul trattamento delle donne in carcere.

²⁵ Ivi, par. 259.

3. La violenza di genere nei confronti delle donne negli strumenti internazionali: dal silenzio della CEDAW ai sistemi regionali

I diritti delle donne hanno trovato iniziale minimo riconoscimento nei lavori della Commissione sullo status delle donne a partire dal 1946. La Commissione, istituita quale Commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite²⁶, è stato il primo organismo a livello internazionale ad occuparsi di diritti delle donne ed è operativa ancora oggi²⁷. Durante le sessioni annuali della Commissione, rappresentanti degli Stati membri ONU, la società civile e organismi delle Nazioni Unite si riuniscono per discutere, *inter alia*, dei progressi e delle lacune esistenti nell'attuazione della Dichiarazione e della Piattaforma di azione di Beijing, oltre a identificare i nuovi ostacoli alla parità di genere, inclusa la violenza di genere come conseguenza del cambiamento climatico²⁸. Le raccomandazioni sono inviate al Consiglio economico e sociale per un *follow-up*. La Commissione ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione delle conferenze mondiali sui diritti delle donne.

Nel 1979 è stata adottata la Convenzione ONU contro la discriminazione nei confronti delle donne, che non contiene una definizione di violenza contro le donne²⁹. Siffatta lacuna è stata colmata mediante una successiva dichiarazione dell'AG del 20 dicembre 1993³⁰, e, l'anno precedente, una *General Recommendation*, la n. 19³¹, adottata dal Comitato istituito dalla Convenzione stessa (Comitato CEDAW). La Raccomandazione è stata modificata con *General Recommendation* n. 35 nel 2017³². La Dichiarazione

²⁶ Risoluzione del Consiglio economico e sociale, 11(II) del 21 giugno 1946.

²⁷ Il 14 dicembre 2022 l'Iran è stato espulso dalla Commissione con risoluzione dell'ECOSOC, approvata con 29 voti a favore, 8 contrari e 16 astenuti, per le azioni brutali di autorità statali contro le proteste volte a chiedere giustizia per Mahsa Amini, la ventiduenne morta nel settembre 2022 mentre era in custodia della polizia, accusata di non aver adeguatamente indossato il velo. <https://news.un.org/en/story/2022/12/1131722>.

²⁸ Il tema prioritario nel 2022 era il raggiungimento della parità di genere e l'*empowerment* di donne e bambine nel contesto del cambiamento climatico, politiche e programmi di riduzione del rischio ambientale e dei disastri. Nel 2023 il tema sarà cambiamento tecnologico ed innovazione, istruzione nell'era digitale.

²⁹ Altro limite della Convenzione è dato dalle numerose riserve presentate dagli Stati al momento della firma, della ratifica o dell'adesione; tali riserve incidono in particolare sull'art. 16 della Convenzione, che sancisce la parità tra uomini e donne nei rapporti matrimoniali e di famiglia. Così l'Egitto ha affermato di interpretare l'art. 16 della Convenzione (parità tra coniugi) alla luce delle norme della Sharia sul matrimonio; il principato di Monaco ha dichiarato di non considerarsi vincolato dall'art. 16, par. 1 (e) nella misura in cui questa disposizione possa essere interpretata nel senso di obbligare lo Stato ratificante alla legalizzazione dell'aborto.

³⁰ Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU, 48/104, 20 dicembre 1993.

³¹ CEDAW *General Recommendation No. 19: Violence against women* (1992).

³² CEDAW *General Recommendation No. 35* (2017). Sul punto si rinvia a S. De Vido, *The*

dell'AG ONU è stata anticipata di qualche mese dalla Dichiarazione e dal Programma di Azione adottati al termine della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna³³. La Conferenza ha sottolineato l'importanza di lavorare verso l'eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, di tutte le forme di violenza sessuale, sfruttamento e tratta delle donne, degli stereotipi di genere nell'amministrazione della giustizia e dello sradicamento dei conflitti che possono sorgere tra i diritti delle donne e gli effetti di talune pratiche tradizionali, pregiudizi religiosi ed estremismo religioso³⁴.

I diritti delle donne sono stati inoltre rivendicati formalmente sul piano internazionale durante quattro conferenze sulle donne che vennero organizzate a Città del Messico nel 1975, Copenaghen nel 1980, Nairobi nel 1985 e Beijing nel 1995. La quarta conferenza a Beijing ha segnato in particolare un punto di svolta nell'agenda internazionale sulla parità di genere, grazie all'adozione della Dichiarazione e della Piattaforma di azione di Beijing³⁵. Quest'ultimo documento ha riconosciuto la pervasività della violenza contro le donne in tutte le società: un fenomeno che «cuts across lines of income, class and culture»³⁶. In un unico strumento internazionale – ancorché non vincolante – la violenza contro le donne ha trovato dunque una sua compiuta definizione e descrizione. Nella parte dedicata a «donne e salute», il documento ha rilevato, da un lato, che la violenza provocava danni alla salute fisica e psicologica delle donne³⁷; dall'altro lato, che la violenza domestica costituiva una delle «health issues of growing concern to women»³⁸. La Piattaforma ha identificato quindi tre obiettivi strategici con riguardo alla violenza contro le donne: intraprendere azioni per prevenirla ed eliminarla; studiare le cause e le conseguenze della violenza contro le donne e l'efficacia delle misure preventive; eliminare la tratta di donne ed assistere le vittime di violenza³⁹.

Altri organi delle Nazioni Unite hanno richiamato, all'inizio del nuovo secolo, l'attenzione degli Stati sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla necessità di adottare azioni efficaci per prevenire e reprimere il fenomeno. Il Comitato sui diritti umani, ad esempio, nel *General Comment*

Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the General Recommendation No. 35 (CEDAW), in *Diritti umani e diritto internazionale*, 12, 208, p. 379 ss.

³³Vienna Declaration and Programme of Action, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna il 25 giugno 1993, par. 38.

³⁴Ibid.

³⁵B. Meyersfeld, *Domestic Violence in International Law*, Bloomsbury, Londra, 2010, p. 39.

³⁶Dichiarazione e Piattaforma di Beijing, cit., par. 112.

³⁷Ivi, par. 99.

³⁸Ivi, par. 100.

³⁹Ivi, par. 124 ss.